

Anno XXV n° 08 30 Aprile 2018

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Matrimoni e Agriturismo: importante sentenza della Corte di Appello di Bologna.**
3. **Aziende e Privacy: nuove regole dal 25/05/2018.**

1) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA.

E' convocata per lunedì 30 aprile 2018, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per ***lunedì 28 maggio 2018, alle ore 17.00***, in seconda convocazione, presso la Sala Cervi – Cineteca di Bologna, in Via Riva di Reno, n. 72 (BO), l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea seguirà il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio consuntivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2017;
3. Varie ed eventuali.

Seguirà rinfresco.

Il Presidente

Guglielmo Garagnani

2) **Matrimoni e Agriturismo: importante sentenza della Corte di Appello di Bologna.**

Con sentenza n. 36/2018 la Corte di Appello di Bologna, riformando una precedente sentenza della Sezione lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, ha stabilito un rilevante principio di diritto, in relazione alla celebrazione di matrimoni nell'ambito di una azienda agricola agrituristica. Il Tribunale di Reggio Emilia, in primo grado, aveva sancito in specie la esclusione tra le attività "agrituristiche" della attività di ospitalità rurale svolte in azienda in occasione di eventi

matrimoniali (nella fattispecie l'azienda "affittava" gli spazi e le aree rurali ed i fabbricati aziendali per la celebrazione del rito e per il ritrovo conviviale successivo) per la mancanza del rapporto di connessione con la attività agricola richiesto dall'art. 2135 c.c., dall'art. 2 della legge quadro 96/06 e dall'art. 3 della L.R. E.R. n. 4/09, e ciò poiché i redditi derivanti dalla locazione dei locali aziendali in occasione di matrimoni o altri eventi privati risultavano preponderanti rispetto a quelli derivanti dalla attività agricola (coltivazione, allevamento e silvicoltura) per erronea applicazione della normativa vigente. L'azienda appellante ha sostenuto viceversa che le argomentazioni del giudice di primo grado fossero erronee in specie nell'attribuire "... valore preponderante ad elementi diversi quali il fatturato dell'azienda legato alle attività di concessione in uso (impropriamente definita locazione del giudicante) degli spazi per eventi privati dal criterio della connessione, calcolato secondo le giornate di lavoro e pacificamente previsto dalla legge regionale dell'Emilia Romagna, in tema di agriturismo" e quindi nell'aver totalmente disapplicato il criterio "della giornata lavoro tramite cui deve essere valutata la connessione con l'attività agricola", nell'aver assimilato "il caso di specie all'ipotesi dell'azienda che organizza esclusivamente attività ricreative così disapplicando tout court il criterio delle giornate di lavoro in base al quale il requisito della prevalenza dell'attività agricola risulterebbe rispettato pienamente"; ancora il giudicante infine sbagliava nell'aver escluso "dal concetto di "ospitalità" la concessione in uso temporaneo di locali aziendali per eventi".

Secondo la Corte di Appello di Bologna le eccezioni e contestazioni mosse dall'azienda agricola sono risultate fondate. Secondo la Corte, infatti, l'art. 2 della legge n. 96/06 definisce attività agrituristiche come "le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali" e nella elencazione rientrano anche "a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; ... d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale".

L'art. 4, 2 c, della legge richiamata stabilisce che "Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività". Infine, la L.R.E.R. n. 4/09, dopo avere all'art. 3 richiamato la definizione della attività agrituristica fornita dalla legge statale, precisa all'art. 4, 2 e 3 c., che "La connessione dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente, viene calcolata in tempo di lavoro. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando le giornate di lavoro da impiegare nell'attività agricola sono superiori a quelle calcolate per svolgere l'attività agrituristica". Dalla normativa sopra riportata secondo la Corte di appello di Bologna si evince chiaramente che può essere considerata agrituristica sia l'attività consistente nella ricezione ed ospitalità rurale sia l'attività consistente nella organizzazione di attività creative, culturali, didattiche, etc., anche all'esterno dei beni rurali che siano finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, purché siano in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente; e che per verificare il suddetto rapporto di connessione il criterio da utilizzare è quello "del tempo di lavoro" e precisamente "le giornate di lavoro impiegate" per le rispettive attività. La Corte ha osservato per inciso che tali elementi erano emersi anche in sede istruttoria (CTU) e non adeguatamente valutati dal Tribunale di Reggio Emilia. Nella fattispecie concreta, dunque, la concessione di aree e di locali aziendali in occasione di eventi privati (la azienda appellante non offre infatti agli sposi alcun servizio accessorio) e dunque l'ospitalità rurale offerta in occasione dei matrimoni o di altri eventi privati deve essere qualificata, secondo la Corte Di Appello in base alla normativa vigente come agrituristica, essendo questa ultima in rapporto di connessione con l'attività agricola svolta dall'azienda, che deve essere prevalente secondo il parametro delle giornate lavorative rispetto alla suddetta attività di ospitalità rurale.

(M. Mazzanti)

3) Aziende e Privacy: nuove regole dal 25/05/2018.

Nuove regole europee per la privacy incombono sulle aziende, con un "agile" volumetto (di sole 187 pagine) il Garante per la protezione dei dati personali (pubblicato sul sito istituzionale – ultimo aggiornamento del 9 aprile 2018) illustra al volgo il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati applicativo del Regolamento UE 2016/679 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio del 27 aprile 2016. Come recita l'art. 99 del Regolamento UE, il testo entra in vigore il 25 maggio 2018 ed è "obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri". Dopo 73 pagine di "considerando", il testo illustra i 99 articoli del Regolamento, che supera e annulla la precedente direttiva n. 95/46/CEE del 24 ottobre 1995, attualmente vigente in Italia, attraverso il D.lgs. n. 196/2003. Le nuove regole europee contemplanò un mutamento di prospettiva: si passa da una previsione "formale" di adempimento secondo certi parametri documentali ad un principio "sostanziale" incentrato sulla effettività della tutela dei dati e dei soggetti interessati;. In pratica, non esistono più parametri minimi da adottare per adempiere agli

obblighi di riservatezza ma il titolare del trattamento dei dati deve definire gli interventi e gli strumenti atti ad ottemperare agli obblighi legali di prevenzione ed efficacia; in pratica, l'azienda deve attivarsi per la **predisposizione di "policies"** concrete idonee a garantire la concreta attuazione dei principi fissati dal Regolamento; trattasi, per gli eruditi anglofoni, del **principio di accountability**, è quindi spostato l'accento non più sull'adempimento formale ma sulla verifica della efficacia concreta dei comportamenti aziendali e della capacità di garantire i diritti previsti dal Regolamento, prevenendo abusi nel trattamento dei dati personali oggetti della tutela. La nuova norma si basa, quindi, sul rischio ("*risk based approach*") che responsabilizza i titolari dei trattamenti nei confronti di soggetti sottoposti; in tale contesto, le misure da adottare nell'ambito dei vari adempimenti sulla Privacy saranno proporzionali ai rischi effettivamente individuati all'interno della realtà aziendale mediante "*un processo inteso a descrivere il trattamento, valutarne la necessità e la proporzionalità, nonché a contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento di dati personali, valutando detti rischi e determinando le misure per affrontarli*". Il Regolamento si poggia poi su ulteriori principi, i c.d. *data protection by design e by default*:

Il primo si propone di tutelare il dato prima di procedere al trattamento prevedendo le garanzie indispensabili per tutelare i diritti degli interessati sulla base del contesto complessivo in cui il trattamento si inserisce e dei rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati; il secondo si pone l'obiettivo di porre ai titolari del trattamento l'adozione di misure tecniche ed organizzative idonee a garantire, con modalità predefinite, il trattamento dei dati personali, solo se necessari; in pratica, la quantità dei dati raccolti ovvero la durata della loro conservazione non deve andare oltre il minimo necessario per le finalità perseguite (necessità, pertinenza, adeguatezza e non eccedenza rispetto alle finalità). Sulla base dell'art. 13 della L. 25.10.2017, n. 163, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del REG. UE 2016/679, analogamente il Garante per la protezione dei dati personali, in base all'art. 1, c. 1020 ss., L. 205/2017, ha predisposto una guida all'applicazione delle nuove norme in materia di protezione dei dati personali contenente, tra l'altro raccomandazioni specifiche e suggerimenti circa le azioni che possono essere intraprese immediatamente e fondate su disposizioni precise del Regolamento, che non necessitino di diversi interventi da parte del legislatore nazionale (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/docweb-display/docweb/8135449>).

Vediamo i principali adempimenti previsti dalle nuove regole.

A) REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO (ART. 30 DEL REGOLAMENTO)

Il titolare del trattamento o il suo rappresentante hanno l'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene le seguenti informazioni: a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e/o del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati; b) le finalità del trattamento; c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali; d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali; e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale; f) se possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; g) se possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate; analogo registro dovrà tenere ogni responsabile del trattamento. I registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico; i registri sono a disposizione dell'autorità di controllo. Le norme sul registro non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari "sensibili" (dati che rivelino l'origine razziale, etnica, le opinioni politiche, religiose, filosofiche, appartenenza sindacale, dati medici, di salute, sessuali, ecc...). Peraltro il Garante consiglia di adottare il registro prescindendo da qualunque limite poiché *la tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali*"; trattandosi quindi di uno strumento fondamentale allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti e delle misure di sicurezza in essere all'interno di un'azienda ed indispensabile per la valutazione e l'analisi del rischio e allo scopo di provare quanto si è fatto "ab origine" per la tutela della riservatezza.

B) MISURE DI SICUREZZA (ART. 32 REGOLAMENTO)

Il regolamento prevede per i titolari ed i responsabili del trattamento l'onere di adottare misure per la sicurezza del trattamento e ciò tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento. La sicurezza (che può essere provata se si aderisce ad un codice di condotta o a un meccanismo di certificazione) deve garantire dai rischi di distruzione, dalla perdita,

dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI "DATA BREACH"

A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari hanno l'obbligo di notificare, all'autorità di controllo, le violazioni dei dati personali comunque entro 72 ore dalla conoscenza e comunque "senza ingiustificato ritardo", in ogni caso, tutti i titolari del trattamento hanno l'obbligo di documentare tutte le violazioni subite.

C) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (ART. 37 REGOLAMENTO)

Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento hanno l'obbligo di designare sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento sia effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure; c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali (c.d. sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati particolari. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione. Nei casi diversi dai citati, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto da fonti del diritto applicabili, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti previsti. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

D) DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI

L'art. 15 del Regolamento prevede il diritto di accesso ai dati personali da parte di qualunque soggetto per i dati che lo riguardano ed in corso di trattamento (finalità del trattamento, destinatari, periodo di conservazione).

L'art. 17 del regolamento prevede il diritto alla cancellazione (c.d. "all'oblio").

L'art. 18 del Regolamento prevede il diritto alla "limitazione" del trattamento mentre l'art. 20 del Regolamento prevede la "portabilità" dei dati in caso di trattamento effettuato con mezzi automatizzati.

Il Regolamento prevede un rilevante apparato sanzionatorio:

- **Sanzioni amministrative pecuniarie**

L'Autorità Garante può applicare, in caso di violazione del Regolamento, sanzioni amministrative pecuniarie. Le sanzioni sono previste

→ fino a € 10.000.000 (ovvero fino a € 20.000.000 per le violazioni più gravi) e

→ per le imprese, fino al 2 % (ovvero fino al 4 % per le violazioni più gravi) del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.

L'art. 83 del Reg. prevede i canoni (*ad. es.*, natura, gravità, durata della violazione) che le autorità di controllo assumeranno per valutare sia l'opportunità di irrogare una sanzione amministrativa sia l'importo della sanzione stessa.

- **Diritto al risarcimento dell'interessato**

L'art. 82 del Regolamento prevede poi che "*chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*". I responsabili del trattamento sono esonerati da qualsivoglia responsabilità se provano che l'evento dannoso lamentato dall'interessato non è imputabile agli stessi.

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	